



COMUNE DI FIAVE'
PROVINCIA DI TRENTO
PIANO REGOLATORE GENERALE

Variante 2025

art. 39 comma 1 L.P. 15/2015

NORME DI ATTUAZIONE
RAFFRONTO



Comunità delle Giudicarie
Servizio Tecnico
Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Responsabile del Servizio Tecnico:

Dott. ing. Fabrizio Maffei

Collaboratori:

Dott. Arch. Barbara Dorna

Timbro e firma del Progettista

A seguire si riportano le sole norme di attuazione interessate dalla Variante 2025.

In rosso le proposte di modifica.

ART. 30 <i>Aree a bosco E2</i>

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco. I perimetri delle aree a bosco sono indicati nella cartografia in scala 1:10000, 1:5.000 e 1:2000 del sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale del P.R.G..

2. In tutte le aree a bosco sono consentiti tutti gli interventi in coerenza con il Piano generale della Provincia e dei piani di assestamento forestale, con il P.U.P. art. 40 delle NdA.

3. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'art. 38 (NdA PUP), con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'art. 8 (NdA PUP).

4. All'interno delle aree E2, vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole, a bosco, a pascolo ed a elevata integrità di cui all'art. 27.

5. Previa realizzazione di apposite opere difensive, che consentano il declassamento della pericolosità dell'area per crolli rocciosi, e ai fini di una riqualificazione e di un riuso flessibile e diversificato della zona dell'ex impianto da sci in località Pineta, è consentito installare alcune attrezzature acrobatiche, riconvertire la preesistente pista da sci in un percorso di "downhill" e realizzare, sul sedime dell'ex impianto di risalita, una breve "zip-line" accessibile in partenza dalla strada forestale esistente.

ART. 31 <i>Aree a pascolo E3</i>

1. Sono aree a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia, da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia. I perimetri delle aree a pascolo sono indicati nella cartografia in scala 1:10.000, 1:5.000 e 1:2000 del sistema insediativo e produttivo del P.R.G..

2. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché interventi edilizi e urbanistici miranti prioritariamente alla ristrutturazione o alla realizzazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, o di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti è consentita la destinazione d'uso agrituristica, anche affiancata all'attività di maneggio.

3. Per gli edifici esistenti alla data dell'adozione del PRG di proprietà di enti pubblici e di interesse pubblico, sono consentiti ampliamenti di SUN al fine esclusivo di garantire la funzionalità e l'individuazione di attrezzature ad uso sociale da attuarsi mediante ricorso alla deroga urbanistica.

4. In queste aree valgono inoltre le seguenti norme:
- a) altezza massima: 7.00 ml.;
 - b) distanza minima dalle costruzioni: 10.00 ml..

5. La distanza da confini e dalle costruzioni: vale quanto previsto all'art. 13 comma 6.

6. All'interno delle aree E3, vale inoltre quanto previsto dalle norme generali per le aree agricole, a bosco, a pascolo ed a elevata integrità di cui all'art. 27.

7. Previa realizzazione di apposite opere difensive, che consentano il declassamento della pericolosità dell'area per crolli rocciosi, e ai fini di una riqualificazione e di un riuso flessibile e diversificato della zona dell'ex impianto da sci in località Pineta, è consentito installare alcune attrezzature acrobatiche, riconvertire la preesistente pista da sci in un percorso di "downhill" e realizzare, sul sedime dell'ex impianto di risalita, una breve "zip-line" accessibile in partenza dalla strada forestale esistente.

ART. 46

Norme comuni alle aree per attrezzature e servizi pubblici

1. Sono aree individuate dal PRG nella cartografia 1:10000, 1:5000, 1:2000 e 1:1000 e, finalizzate alla qualificazione dei servizi e delle attrezzature esistenti ed all'insediamento di quelle mancanti, nel rispetto degli standard urbanistici previsti dal PUP.

2. Le aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano sono destinate alla realizzazione di opere per l'istruzione superiore e professionale, per le attrezzature culturali e sociali, per le attrezzature assistenziali, sanitarie, per attrezzature dell'amministrazione e dei servizi pubblici, per gli impianti tecnologici dei servizi pubblici (quali centrali telefoniche e simili, per le attrezzature per il trasporto pubblico, per il verde pubblico urbano, per le attrezzature sportive, per i parcheggi pubblici a raso o interrati).

3. Tali aree devono essere preferibilmente utilizzate per la destinazione specificamente indicata sulla cartografia. Ove necessario, è tuttavia consentito, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, il loro utilizzo per una destinazione diversa purché compresa fra quelle indicate al comma precedente, fermo restando quanto disposto al successivo quarto comma.

4. La destinazione a verde pubblico attrezzato e parcheggi è vincolante secondo le indicazioni del PRG. È sempre ammessa la destinazione a verde delle aree destinate alle altre attrezzature di cui al secondo comma.

5. Nelle aree destinate a verde pubblico attrezzato in aree boscate non è consentita la realizzazione di mostre d'acqua, di impianti sportivi di qualsiasi genere, né la pavimentazione di viali e sentieri. Il loro utilizzo deve conformarsi ad indirizzi tecnici di intervento e di gestione tendenti a salvaguardare le caratteristiche fisico-biologiche dei soprassuoli. Nell'area a verde pubblico attrezzato situata di fronte al Doss dei Gustinaci è ammessa la realizzazione di infrastrutture pubbliche necessarie alla realizzazione di depositi legname.

6. Nelle costruzioni realizzate in tutte le aree per attrezzature e servizi possono essere ospitate anche attività accessorie, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal PRG.

7. La simbologia contenuta nelle tavole del PRG ha carattere indicativo e la concreta destinazione dell'area, nell'ambito dell'uso pubblico, può venire ridefinita dal Comune in sede di approvazione dei singoli progetti di intervento, che dovranno comunque essere compresi tra quelli indicati al comma 2.

8. Gli enti pubblici e privati, singoli e associati, possono realizzare direttamente interventi per l'attuazione di opere e servizi, in area di proprietà o in diritto di superficie a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali ed i programmi comunali.

9. La modalità delle realizzazioni, dell'uso e dell'eventuale successivo trasferimento di aree ed opere al Comune o ad altro ente pubblico sono determinate da apposita convenzione da approvare dal Consiglio comunale o dall'ente interessato. Le attrezzature destinate allo svago, allo sport, alla ricreazione possono venire realizzate:

- c) come impianto di uso pubblico (tale fattispecie si configura quando viene stipulata una convenzione con il Comune che stabilirà le modalità di fruizione);
- d) come impianto pubblico, realizzato dall'ente istituzionalmente competente. La moderna architettura civile, amministrativa, scolastica e culturale, sportiva, ricreativa e infrastrutturale ha bisogno più di tutto di una forte caratterizzazione architettonica e funzionale.

10. Il PRG propone di sviluppare forme espressive dei compiti specificamente moderni che spettano a questo tipo di architettura. Queste attrezzature offrono al progettista contemporaneo diverse possibilità di esprimere e di realizzare concezioni architettoniche più libere. L'assenza spesso di vincoli economici lo invitano a parcheggiare forme nuove.

11. Le aree per attrezzature e servizi pubblici si dividono in:

- a) servizi civili e amministrative esistenti;
- b) scolastiche e culturali esistenti;
- c) sportive esistenti e di progetto;
- d) area a verde pubblico attrezzato;
- e) area per parcheggi pubblici;
- f) spazio pubblico e spazio privato (da riqualificare con progetti di arredo);
- g) spazio pubblico da riqualificare (con piano attuativo di riqualificazione urbanistica);
- h) piazzola per elicottero (F215).

12. All'interno delle aree vale la disciplina in materia di distanze tra gli edifici e dai confini di proprietà stabilita all'art. 10 comma 15 e 16 delle NdA.

ART. 56 <i>Percorsi pedonali urbani di progetto</i>
--

1. Nelle planimetrie del PRG 1:2000 e 1:1000 sono indicate con apposita simbologia le sedi viarie da utilizzare come percorsi pedonali di progetto.
2. I tracciati fino alla progettazione esecutiva hanno valore orientativo e, pur da rispettarsi obbligatoriamente per quanto riguarda i previsti collegamenti, dovranno essere specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, di quote e di arredo, nel progetto per gli interventi edilizi diretti.
3. Le aree ad essi destinate sono inedificabili per una larghezza di m 2.00 dall'asse indicato in cartografia.
4. Nella loro realizzazione deve essere garantito l'accesso ai fondi e ai lotti limitrofi.
5. I nuovi percorsi pedonali che ricadono nell'ambito ecologico e nell'ambito paesaggistico del PTC - Piano Stralcio "Aree di protezione fluviale e reti ecologiche-ambientali, aree agricole e agricole di pregio", con particolare riferimento agli attraversamenti delle vie d'acqua, richiedono, in fase progettuale, un'attenta valutazione in misura dell'impatto fisico e visivo rispetto al territorio interessato, ai sensi dell'art. 2 e 3 delle NdA del PTC, cui si rimanda.